



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	04	12

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **30/06/2021**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Assistenza Protesica - Modifiche ed integrazioni alle Delibere di Giunta Regionale n. 308 del 23/6/2020 e n. 466 del 28/10/2020 - sentenza TAR Campania n. 2749 del 27/4/2021.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

PREMESSO che:

- a) le prestazioni di assistenza protesica, che comportano l'erogazione dei dispositivi, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn), rientrano tra le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza disciplinati dal D.M. 27/08/1999 n. 332 e smi, ora aggiornati dal DPCM 12.1.2017;
- b) l'art. 1 comma 2 del DM 332/99 prevede *“L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42”*;
- c) Che l'Art. 3 (Fornitori dei dispositivi protesici) del DM 332/99 prevede che: *“Per l'erogazione dei dispositivi definiti “su misura” ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni”*.

VISTA la DGRC 2326 del 18/12/2004 con cui la Regione Campania ha emanato omogenea disciplina per l'accesso all'autorizzazione delle forniture riferite all'assistenza protesica e ha definito, all'Allegato 1, i requisiti minimi strutturali per le aziende ottiche, audioprotesiste e ortopediche che erogano dispositivi definiti “su misura” di cui all'Elenco 1 del DM 332/99;

PRESO ATTO:

- a) della Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2020 con cui sono stati definiti, ad integrazione della DGRC 2326/2004, i requisiti minimi che le aziende ortoprotesiche devono possedere ai fini dell'inserimento dell'Elenco regionale dei fornitori di dispositivi ortoprotesici di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 nelle more dell'approvazione delle linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti di cui al comma 1, art. 2 dell'Allegato 12 al DPCM 12.1.2017 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- b) della delibera di Giunta Regionale n. 466 del 28/10/2020 Modifiche ed integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2020 con cui si è proceduto a modificare il 7.1 e 7.2 della DGRC 308/2020 e ad eliminare dal paragrafo “8. Requisiti tecnologici ed attrezzature - Apparecchi ortopedici per arto inferiore più aggiuntivi e assistenza” dell'allegato alla DGRC 308 del 23/06/2020”, l'impianto di saldatura in quanto, da un confronto con le Associazioni di categoria, è stato confermato che tale impianto, con le moderne lavorazioni è sostituito da nuovi materiali e ingranaggi in acciaio che non richiedono più l'uso della saldatrice.

CONSIDERATO che con sentenza n. 2749 del 27/4/2021 il TAR CAMPANIA Sezione Prima ha accolto il ricorso numero di registro generale 2632 del 2020 nella parte in cui, sia con la DGRC 308/2020 che nella DGRC n. 466/2020, è richiesta la contestuale presenza presso le sedi/filiali dei centri ortopedici di due tecnici ortopedici per tutto l'arco della giornata, ritenendo che, pur riconoscendo la garanzia di una maggiore efficienza e tempestività di somministrazione del servizio, le diverse fasi in cui si articola il lavoro del tecnico ortopedico possono essere *“pienamente compatibili anche con una sola figura professionale e non richiedono necessariamente la contestuale presenza di due tecnici ortopedici per tutto l'arco della giornata”* e che la Regione *“avrebbe dovuto soppesare le ragioni dell'efficienza e della tempestività della risposta sanitaria con le legittime e non trascurabili esigenze dei centri ricorrenti di non sopportare spese eccessive che avrebbero potuto incidere seriamente sull'attività dell'impresa”*;

RITENUTO di dover disporre, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR CAMPANIA Sezione Prima n. 2749 del 27/4/2021, la sostituzione dell'intero punto 7 “Requisiti organizzativi e di personale” dell'allegato alla DGRC 308/2020 integrata e modificata dalla DGRC n. 466/2020 così come riportato all'allegato A del presente

provvedimento;

RITENUTO, altresì, di confermare quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale 308/2020 e 466/2020 ad eccezione della parte relativa al punto 7 “Requisiti organizzativi e di personale” sostituita integralmente dall'allegato A alla presente deliberazione;

VISTO

- il D.L.vo n. 46 del 24/2/97;
- la DGRC n. 11225 del 30/12/97;
- il DL.vo n.229 del 19/6/99 che reca norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il DMS 332 del 27/8/99, per la parte ancora vigente;
- la DGRC n. 315 del 1/2/2000 –
- la DGRC n. 2326/2004
- il DPCM 12/1/2017
- il Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 di Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di modificare, in ottemperanza alla sentenza del TAR CAMPANIA Sezione Prima n. 2749 del 27/4/2021, l'intero punto 7 “Requisiti organizzativi e di personale” dell'allegato alla DGRC 308/2020 integrata e modificata dalla DGRC n. 466/2020 secondo quanto riportato all'allegato A del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per tutto quanto non previsto nella presente deliberazione le DGRC 308/2020 e 466/2020 ad eccezione della parte relativa al punto 7 “Requisiti organizzativi e di personale”;
- 3) Di dare atto che il testo del punto 7 “Requisiti organizzativi e di personale” dell'allegato alla DGRC 308/2020 e ss.mm.ii., all'esito della modifica disposta dal presente provvedimento, corrisponde al documento allegato A per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di disporre l'immediata notifica del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale Tutela per la Salute e alla sezione “Casa di Vetro” per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

## 7. Requisiti organizzativi e di personale

### 7.1 Tipologia di rapporto di lavoro del Professionista sanitario

Il personale tecnico ortopedico, iscritto all'Albo di pertinenza territoriale, deve operare per rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente, che assicuri la presenza del professionista secondo i criteri specificati nei paragrafi seguenti. Devono essere in possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante ed iscritto all'Albo specifico secondo le disposizioni del D.M. 13 marzo 2018.

Le aziende fornitrici, per mezzo del loro personale tecnico ortopedico, si impegnano a gestire le attività di servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, nosocomi e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private secondo principi etici e deontologici. L'accesso al domicilio dell'utente, alle strutture sociosanitarie e sanitarie sarà esperito esclusivamente dal personale tecnico ortopedico, altresì munito di tesserino di riconoscimento, recante la foto del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per cui presta l'opera.

### 7.2 Numero, giorni e orari di presenza del tecnico ortopedico presso le sedi Operative e le Filiali

Le sedi operative, le filiali e le succursali devono esporre al pubblico nei propri locali l'orario di apertura e chiusura dell'azienda, l'organigramma aziendale con le funzioni svolte e la relativa qualifica professionale.

L'orario nel quale tecnico ortopedico nelle sedi/filiali e succursali è presente in sede dovrà essere esposto al pubblico in maniera chiara presso i locali in cui opera al pubblico in maniera visibile e leggibile.

La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le rilevazioni morfologiche, prove e modifiche.

La sua presenza deve essere assicurata per tutte le fasi relative alla fornitura (dalla presa in carico del paziente alla consegna del dispositivo).

Il progetto del dispositivo orto protesico ed il relativo preventivo devono essere redatti e firmati esclusivamente dal tecnico ortopedico dell'azienda erogatrice e conforme al piano riabilitativo assistenziale individuale formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito. L'ASL in fase di autorizzazione controlla la corrispondenza tra quanto prescritto con il progetto proposto dall'azienda ed il relativo preventivo.

Il numero dei tecnici presenti deve essere proporzionato alla tipologia e alla quantità delle prestazioni erogate e comunque non inferiore a quanto di seguito specificato.

#### **Dotazione organica per le sedi operative/filiali:**

1. deve essere garantita la presenza di un Responsabile/Direttore Tecnico individuato in un professionista sanitario tecnico ortopedico con minimo cinque anni di esperienza documentata (dimostrabile anche attraverso autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). Nel caso in cui la struttura opera su più sedi o filiali, il Responsabile tecnico può essere individuato in un'unica figura responsabile per tutte le sedi della struttura. Nel caso in cui nella sede o filiale il ruolo di Responsabile Tecnico è svolto dal tecnico ortopedico

(la cui presenza è prevista per l'intero arco della giornata), questi non potrà svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico in altre sedi.

2. n. 1 Tecnico Ortopedico per i dispositivi su misura e di serie predisposti presente per tutto l'orario di apertura della sede/filiale (che potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile Tecnico) che opera con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente;

Le aziende iscritte, per mezzo del loro personale qualificato, si impegnano a gestire le attività di servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, enti e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private secondo principi etici e deontologici e con personale dedicato a tale attività. L'accesso al domicilio dell'utente, alle strutture sanitarie, sociosanitarie e ospedali sarà esperito esclusivamente da personale abilitato altresì munito di tesserino di riconoscimento, recante la foto del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per cui presta opera.

**Dotazione organica per le succursali (ex recapiti):**

- 1) n. 1 Tecnico Ortopedico (con almeno **due** anni di esperienza) per i dispositivi su misura e di serie predisposti che opera con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente che garantisca la propria presenza nella succursale coprendo un monte ore di 10 ore a settimana per ogni succursale;

La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le rilevazioni morfologiche, prove e modifiche.

In tutti i casi in cui il tecnico ortopedico presta la propria opera con contratto libero professionale il monte ore lavorative, anche se svolto in altre sedi o succursali, non può eccedere il monte ore settimanali previste dal CCNL di categoria.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	275	del	30/06/2021	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	12

**OGGETTO :**

***Assistenza Protesica - Modifiche ed integrazioni alle Delibere di Giunta Regionale n. 308 del 23/6/2020 e n. 466 del 28/10/2020 - sentenza TAR Campania n. 2749 del 27/4/2021.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -□ ASSESSORE -□		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>05/07/2021</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Postiglione Antonio</i>	<i>15437</i>	<i>05/07/2021</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>30/06/2021</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>05/07/2021</i>

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



## **7. Requisiti organizzativi e di personale**

### **7.1 Tipologia di rapporto di lavoro del Professionista sanitario**

Il personale tecnico ortopedico, iscritto all'Albo di pertinenza territoriale, deve operare per rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente, che assicuri la presenza del professionista secondo i criteri specificati nei paragrafi seguenti. Devono essere in possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante ed iscritto all'Albo specifico secondo le disposizioni del D.M. 13 marzo 2018.

Le aziende fornitrici, per mezzo del loro personale tecnico ortopedico, si impegnano a gestire le attività di servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, nosocomi e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private secondo principi etici e deontologici. L'accesso al domicilio dell'utente, alle strutture sociosanitarie e sanitarie sarà esperito esclusivamente dal personale tecnico ortopedico, altresì munito di tesserino di riconoscimento, recante la foto del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per cui presta l'opera.

### **7.2 Numero, giorni e orari di presenza del tecnico ortopedico presso le sedi Operative e le Filiali**

Le sedi operative, le filiali e le succursali devono esporre al pubblico nei propri locali l'orario di apertura e chiusura dell'azienda, l'organigramma aziendale con le funzioni svolte e la relativa qualifica professionale.

L'orario nel quale tecnico ortopedico nelle sedi/filiali e succursali è presente in sede dovrà essere esposto al pubblico in maniera chiara presso i locali in cui opera al pubblico in maniera visibile e leggibile.

La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le rilevazioni morfologiche, prove e modifiche.

La sua presenza deve essere assicurata per tutte le fasi relative alla fornitura (dalla presa in carico del paziente alla consegna del dispositivo).

Il progetto del dispositivo orto protesico ed il relativo preventivo devono essere redatti e firmati esclusivamente dal tecnico ortopedico dell'azienda erogatrice e conforme al piano riabilitativo assistenziale individuale formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito. L'ASL in fase di autorizzazione controlla la corrispondenza tra quanto prescritto con il progetto proposto dall'azienda ed il relativo preventivo.

Il numero dei tecnici presenti deve essere proporzionato alla tipologia e alla quantità delle prestazioni erogate e comunque non inferiore a quanto di seguito specificato.

#### **Dotazione organica per le sedi operative/filiali:**

1. deve essere garantita la presenza di un Responsabile/Direttore Tecnico individuato in un professionista sanitario tecnico ortopedico con minimo cinque anni di esperienza documentata (dimostrabile anche attraverso autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). Nel caso in cui la struttura opera su più sedi o filiali, il Responsabile tecnico può essere individuato in un'unica figura responsabile per tutte le sedi della struttura. Nel caso in cui nella sede o filiale il ruolo di Responsabile Tecnico è svolto dal tecnico ortopedico (la cui presenza è prevista per l'intero arco della giornata), questi non potrà svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico in altre sedi.



### *Giunta Regionale della Campania*

2. n. 1 Tecnico Ortopedico per i dispositivi su misura e di serie predisposti presente per tutto l'orario di apertura della sede/filiale (che potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile Tecnico) che opera con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente; Le aziende iscritte, per mezzo del loro personale qualificato, si impegnano a gestire le attività di servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, enti e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private secondo principi etici e deontologici e con personale dedicato a tale attività. L'accesso al domicilio dell'utente, alle strutture sanitarie, sociosanitarie e ospedali sarà esperito esclusivamente da personale abilitato altresì munito di tesserino di riconoscimento, recante la foto del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per cui presta opera.

#### **Dotazione organica per le succursali (ex recapiti):**

- 1) n. 1 Tecnico Ortopedico (con almeno **due** anni di esperienza) per i dispositivi su misura e di serie predisposti che opera con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente che garantisca la propria presenza nella succursale coprendo un monte ore di 10 ore a settimana per ogni succursale;  
La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le rilevazioni morfologiche, prove e modifiche.

In tutti i casi in cui il tecnico ortopedico presta la propria opera con contratto libero professionale il monte ore lavorative, anche se svolto in altre sedi o succursali, non può eccedere il monte ore settimanali previste dal CCNL di categoria.